

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

## **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/04/94, n. 297;**

**VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/99, n. 275;**

**VISTI gli artt. 32 e 40 del D.I. 01/02/01, n. 44**

**VISTA la Circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

**VISTO l'art. 46 della L. 06/08/08, n. 133**

## **EMANA**

**il**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.I. 44/2001**

### **ART. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/01, le modalità e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa.
2. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 del 01/02/01, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali.

### **ART.2**

*(Requisiti professionali)*

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, il Collegio docenti stabilisce i requisiti, in termini di titoli culturali e professionali. Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (Rif. art. 46 L.133/08). L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

2. I requisiti fissati dal Collegio docenti saranno pubblicizzati dall'Istituto, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

### **ART. 3**

#### *(Pubblicazione degli avvisi di selezione)*

1. Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :
  - l'oggetto della prestazione;
  - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo previsto per la prestazione
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

### **ART. 4**

#### *(Determinazione del compenso)*

1. Il compenso massimo da corrispondere agli esperti esterni per le attività e gli insegnamenti di cui ai precedenti artt. è pari a quello previsto per il personale della scuola dal vigente CCNL.
2. Qualora sia richiesta una prestazione garantita da professionalità particolarmente elevate e, quindi, di difficile reperimento sul mercato, il compenso massimo di cui al comma precedente può essere motivatamente elevato con delibera del Consiglio d'Istituto.
3. Il compenso massimo di cui al comma 1 è attribuito agli esperti *Senior* (con almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore specifico); agli esperti *Junior* (con meno di cinque anni di esperienza professionale nel settore specifico)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

il predetto compenso è ridotto del 20% (Rif. Circ. n. 41 Min.del Lavoro e delle Politiche Sociali).

4. E' fatto salvo il limite massimo dei compensi previsto dal soggetto finanziatore.

### **ART. 5**

*(Individuazione degli esperti)*

1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle (**A** o **B**) di valutazione dei titoli:

Tabella **A** di valutazione

(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

	<b>TITOLI</b>	<b>PUNTI</b>
1	Laura specifica	10
2	Laurea specifica oltre 100/100	12
3	Laurea specifica con lode	14
4	Diploma specifico II grado	5
5	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno)
6	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	3 (per ogni anno max 15)
7	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
8	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	2 (per ogni titolo)
9	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto nella stessa tipologia di progetti	2 (per progetto max 20)

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

10	Pregresse esperienze di docenza con l'istituto in progetti vari	1 (per progetto max 10)
11	Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	1 (per progetto max 10)

Tabella **B** di valutazione

(nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	<b>TITOLI</b>	<b>PUNTI</b>
1	Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno)
2	Esperienze di collaborazione con l'istituto	5 (per ogni anno)
3	Esperienze di collaborazione con altri istituti	4 (per ogni anno)
4	Laurea	3
5	Diploma	1

2. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

### **ART. 6**

*(Stipula del contratto)*

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
  - l'oggetto della prestazione;
  - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
  - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI**

percentuale a carico dell'amministrazione;

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.
5. I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

### **ART. 7**

*(Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)*

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.